



N° _____ di reg. del _____

CONVENZIONE RELATIVA AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 37 DEL D. LGS. 18.04.2016, N. 50 e s.m.i.

T R A

La Provincia di Cuneo (C.F. e P.I. 00447820044) nella persona del Presidente pro tempore Luca ROBALDO, domiciliato per la carica presso la sede provinciale, Corso Nizza 21.

E

Il Comune di _____ (C.F. _____ e P.I. _____) nella persona del Sindaco pro-tempore, _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sita in _____, Via/Piazza _____ n. _____.

*** **

Nell'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di _____ (XX/XX/XXXX)

PREMESSO

- a) che l'art. 13 della Legge 13.08.2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;
- b) che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30.06.2011 "*Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della Legge 13.08. 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie*" disciplina le attività ed i servizi della SUA, indica gli elementi essenziali delle Convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono e mira ad agevolarne una maggiore diffusione, in modo da rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro (art. 1 comma 2 D.P.C.M. 30.06.2011) e dispone che la SUA cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 163/2006, svolgendo tale attività in

ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale (art. 2 comma 2 D.P.C.M. 30.06.2011);

- c) che l'art. 37 del D.L.gs. 18.04.2016 n. 50 "*Codice dei Contratti pubblici relativo a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" (di seguito, per brevità, "*Codice dei Contratti*"), nel quale è stato trasfuso l'art. 33 del D.Lgs. 163/2006, stabilisce al comma 4 che se la stazione appaltante è un comune non capoluogo, fermo restando il disposto del comma 1 e del primo periodo del comma 2 del medesimo articolo, procede all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, o mediante unioni di comuni costituite e qualificate ovvero ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 56/2014;
- d) che la Legge 07.04.2014 n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" dispone che all'art. 1 c. 85 che le Province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali: (...) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali e prevede all'art. 1 c. 88 che la Provincia possa altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- e) che l'art. 37 del Codice dei Contratti stabilisce al comma 1 che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e in via autonoma all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 Euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 Euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori e al successivo comma 4 che per le acquisizioni di importo superiore, fatto salvo quanto prevede l'art. 37 comma 2, devono obbligatoriamente ricorrere ad una forma di aggregazione, tra le quali sono ricomprese le stazioni uniche appaltanti costituite presso le province;
- f) che il Decreto Legge 3.05.2021, n. 77 "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*" (c.d. Decreto PNRR) convertito in Legge 29.07.2021, n. 108 all'art. 52 ha modificato l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 18.04.2019, n. 32 convertito in Legge 14.06.2019 n. 55 "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*" (c.d. Decreto Sbocca- Cantieri) il quale dispone che fino al 30 giugno 2023, non trovano applicazione, a titolo sperimentale l'art. 37 comma 4 del d.lgs. 50/2016, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate, limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato art. 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia;
- g) che il Decreto Legge 16.07.2020 "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito in Legge 11.09.2020 così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021 stabilisce all'art.1 comma 2 che fermo quanto previsto dagli art. 37 e 38 del D.lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa

l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro; b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

- h) che la Provincia di Cuneo, ravvisata l'opportunità di promuovere l'esercizio associato della funzione di stazione appaltante al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle attività di realizzazione dei lavori e di approvvigionamento di forniture e servizi, oltre che di consentire un'azione più efficace di monitoraggio, controllo e prevenzione rispetto a possibili interferenze criminali, ha inteso istituire presso la propria sede di Cuneo una Stazione Unica Appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 della L.136/2010, secondo le indicazioni e le finalità individuate dal citato D.P.C.M., in applicazione di quanto previsto dall'art. 37 comma 4 del Codice Appalti e dall'art. 52 D.L.77/2021;
- i) che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 7 marzo 2022 è stata istituita la Stazione Unica Appaltante (SUA), a servizio dei comuni del territorio ed in modo particolare per gli appalti relativi al PNRR;
- j) che l'art. 15 della L. 7.08.1990 n. 241 prevede la possibilità che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- k) l'art. 30 comma 1 del d.lgs. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.), stabilisce che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- l) che con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 7 marzo 2022 sopra citata è stato demandato al Presidente di questa Amministrazione la sottoscrizione della Convenzione con i singoli Comuni e Unioni che ne faranno richiesta;
- m) che in applicazione a quanto disposto dal Codice dei Contratti ed il D.L. 77/2021 i comuni non capoluogo beneficiari di finanziamenti a valere sulle risorse PNRR procedono agli affidamenti sopra le soglie sopra individuate attraverso le forme di aggregazione previste dall'art.37 comma 4 del Codice;
- n) che, in caso di inosservanza dell'obbligo di gestione aggregata è, peraltro, previsto che l'Autorità Nazionale Anti Corruzione non rilasci ai Comuni non capoluogo di provincia il Codice identificativo di gara (CIG), in tal modo, impedendo agli stessi la possibilità di bandire o avviare singole procedure autonome per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi;
- o) che, l'obbligo di gestione centralizzata da parte dei Comuni non capoluogo può dunque essere assolto assegnando alle Province le funzioni di Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 37 comma 4 lett. c) del Codice dei contratti;
- p) che la convenzione è aperta all'adesione dei comuni della Provincia di Cuneo e, compatibilmente con la disponibilità di adeguate risorse umane e strumentali, di altri enti che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l'ente che richieda

di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, mediante conforme deliberazione consiliare;

- q) che il Comune/Ente di _____ ha manifestato la propria adesione alla SUA Cuneo, assumendo tale intenzione secondo le modalità prescritte dal rispettivo ordinamento (Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____/ atto del _____).

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione regola, così come previsto dall'art. 4, comma 1, del DPCM 30.06.2011, i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Cuneo (di seguito, per brevità, SUA Cuneo), che opera ai sensi del combinato disposto dell'art. 37 del Codice dei Contratti, dell'art. 13 della Legge n. 136/2010 e dell'art. 52 D.L. 77/202, ed i Comuni/Enti aderenti.
2. La SUA Cuneo non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune/Ente aderente stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla SUA stessa, con particolare riguardo:
 - a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
 - b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
 - c) ai riferimenti fiscali;
 - d) ai riferimenti dell'ente aderente in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA) e al soggetto stipulante sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
3. Nell'esercizio delle funzioni la SUA Cuneo svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal D.Lgs. n. 50/2016, anche al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese.
4. I singoli Comuni/Enti aderenti sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) ferme restando le indicazioni degli artt. 37 e 38 del Codice dei contratti.
5. Sono espressamente escluse dall'ambito oggettivo di operatività della SUA Cuneo le seguenti procedure:
 - a) affidamento diretto per acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai limiti di legge;
 - b) affidamento di lavori di somma urgenza.

Art. 3 – Funzioni, attività e servizi svolti dalla SUA della Provincia di Cuneo

1. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinate dal Codice dei Contratti.
2. Risultano comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture riconducibili alle Istituzioni costituite dai Comuni in base agli articoli 114 e 115 del D. Lgs. n. 267/2000.
3. La presente convenzione non si applica - per cui la disciplina rimane ad esclusivo carico del Comune/Ente aderente:
 - a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;
 - b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Enti aderenti in base all'art. 12 della Legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21.11.2013.
4. La SUA Cuneo cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività:
 - a) supporta il Comune/Ente aderente nell'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente, orientando lo stesso, se del caso, all'adozione in autonomia di procedure dinamiche di acquisizione e/o alla sottoscrizione di accordi quadro;
 - b) supporta il Comune/Ente aderente nella definizione del criterio di aggiudicazione;
 - c) supporta il Comune/Ente aderente nella definizione, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, degli elementi di valutazione dell'offerta e i relativi pesi ponderali nonché, laddove necessario, delle eventuali varianti e migliorie;
 - d) acquisisce e perfeziona il CIG in qualità di stazione appaltante delegata;
 - e) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara o la lettera di invito, il disciplinare di gara e tutta la modulistica necessaria;
 - f) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi fino alla proposta di aggiudicazione, ivi compresi:
 - gli obblighi di pubblicità del bando di gara, i cui oneri sono a carico del Comune/Ente aderente;
 - la trasmissione all'Osservatorio regionale Contratti Pubblici dei dati relativi all'intervento per la parte di competenza della stazione appaltante delegata ("Dati Comuni");
 - la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico miglior offerente ai sensi di legge;
 - g) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) per quanto attiene la valutazione dell'anomalia dell'offerta:
 - in caso di aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso, procede all'individuazione delle offerte anomale, nel rispetto del disposto dell'art. 97, comma 2 del D.lgs. 50/2016, dandone comunicazione al RUP del comune/ente aderente per gli adempimenti di competenza (eventuale esclusione);
 - in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora ricorra l'obbligo di procedere alla valutazione dell'anomalia dell'offerta, provvede

a richiedere le giustificazioni agli operatori economici ed a trasmetterle al RUP del Comune/Ente aderente per la valutazione della congruità della stessa, con facoltà di avvalersi, da parte dello stesso, del supporto della commissione giudicatrice;

- i) predisporre la comunicazione di ‘proposta di aggiudicazione’ ovvero la comunicazione di presa d’atto dell’esito negativo della procedura di gara.
5. Stabilisce se costituirsi in giudizio, nel caso di ricorso avverso l’attività della SUA Cuneo.
6. Promuove l’aggiornamento costante delle procedure e del personale dei Comuni/Enti Aderenti coinvolti, a vario titolo, nelle varie fasi di acquisto di forniture, servizi e lavori, sia attraverso la formazione e la collaborazione con i soggetti coinvolti, sia attraverso la predisposizione di note e circolari esplicative degli aggiornamenti in atto, al fine di garantire una sempre maggiore efficienza del procedimento di approvvigionamento e limitare le ipotesi di conflittualità tra operatori e S.A..
7. La SUA Cuneo organizza la propria attività accordando carattere prioritario alle procedure di affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza, desunte anche dalle informazioni ricevute dal Comune/Ente aderente nel rispetto di quanto stabilito dal Codice dei contratti. In ogni caso, la SUA Cuneo si obbliga, entro **gg. 30 (trenta giorni lavorativi)** dalla ricezione degli atti di cui al successivo art. 4, comma 2, lett. a), b), c), d) ed e) ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste, a calendarizzare l’avvio della procedura di gara. La SUA Cuneo si impegna a verificare la completezza degli atti ricevuti dai Comune/Enti aderenti entro il termine massimo di **10 gg. (dieci giorni lavorativi)** dalla ricezione degli stessi eventualmente richiedendo integrazioni. Le procedure di gara verranno calendarizzate in ordine cronologico fatto salvo comprovate ragioni d’urgenza tenuto conto del carico di lavoro degli uffici della SUA Cuneo.
8. Completate le procedure finalizzate alla ‘proposta di aggiudicazione’, la SUA Cuneo rimette il fascicolo relativo alla singola procedura di gara al Comune/Ente aderente, trattenendone copia, ai fini dell’adozione da parte del Comune/Ente stesso del provvedimento di aggiudicazione.
9. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la SUA Cuneo potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti al Comune/Ente Aderente.

Art. 4 – Attività di competenza del Comune/dell’Ente aderente

1. L’adesione alla presente convenzione non costituisce delega di funzioni, ma attribuisce esclusivamente alla SUA Cuneo, quale organo straordinario, lo svolgimento delle attività relative al procedimento di selezione del terzo contraente.
2. Restano di competenza del singolo Comune/Ente aderente:
 - a) la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 31 del Codice dei Contratti;
 - b) l’individuazione del sottoscrittore del Contratto, che in caso di utilizzo della piattaforma di e-procurement Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) dovrà essere debitamente registrato ed abilitato;
 - c) le attività di individuazione delle opere da realizzare o dei servizi o forniture da acquisire e delle relative fonti di finanziamento, nonché il loro inserimento nei propri strumenti di programmazione (programma triennale delle opere pubbliche e programma biennale delle forniture e servizi);
 - d) per i lavori: la redazione e l’approvazione dei progetti, debitamente validati (laddove previsto dalla normativa) e di tutti gli altri atti ed elaborati tecnici ivi compreso il capitolato speciale d’appalto che ne costituiscono il presupposto con l’esatta indicazione delle relative

categorie SOA e classifiche che compongono l'oggetto dell'appalto, dei relativi Piani di Sicurezza e Coordinamento;

- e) per le forniture e i servizi: la redazione del capitolato speciale di appalto, del progetto, dello schema di contratto e di qualsiasi ulteriore elemento utile all'individuazione dell'oggetto dell'appalto;
- f) l'acquisizione dei necessari CUP (Codice Unico di Progetto), CUI (Codice Unico Intervento) riferiti alla procedura di gara che si intende attivare;
- g) la Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti e smi;
- h) la trasmissione di una nota di accompagnamento alla determina a contrarre, corredata di tutte le informazioni e documentazioni necessarie alla SUA Cuneo per dare avvio alla procedura di gara;
- i) l'individuazione e trasmissione, secondo modalità di riservatezza, dell'elenco sottoscritto dal RUP degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, nel rispetto delle linee guida ANAC e dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione;
- j) in presenza di offerte individuate quali anomale dalla SUA Cuneo, il RUP del Comune/dell'Ente aderente:
 - adotta il provvedimento di esclusione, nei casi previsti dal Codice dei contratti
 - nel caso di OEPV, ricevute le giustificazioni da parte della SUA Cuneo, cura la valutazione di congruità delle offerte anomale, con facoltà di avvalersi del supporto della commissione giudicatrice, e adotta i provvedimenti conseguenti all'esito di tale valutazione;
- k) l'adozione della determinazione/provvedimento di aggiudicazione, comprensiva di eventuali esclusioni;
- l) le comunicazioni obbligatorie ex art. 76 d.lgs. 50/2016 (di esclusione, di aggiudicazione, la data di avvenuta stipula del contratto etc..), inviando copia delle stesse alla SUA Cuneo;
- m) la predisposizione e sottoscrizione del contratto di affidamento dell'appalto con l'aggiudicatario, inviandone copia dello stesso alla SUA Cuneo per la conclusione dell'iter di gara. Restano di esclusiva competenza del Comune/Ente aderente tutti gli adempimenti di legge che ne conseguono (consegna lavori, collaudo, contabilità, pagamenti, comunicazioni alle Autorità competenti relative all'esecuzione del contratto, gestione dell'eventuale contenzioso derivante dall'esecuzione del contratto).
- n) la gestione della fase di accesso agli atti di gara;
- o) gli adempimenti in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e Legge 190/2012), di comunicazione all'Osservatorio regionale dei Contratti Pubblici (utilizzando il "CIG derivato" dal CIG richiesto e perfezionato dalla SUA Cuneo) e di Monitoraggio delle Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP).

3. Il Comune/l'Ente aderente comunica alla SUA Cuneo entro la data del 31 ottobre di ciascun anno, l'elenco dei lavori, dei servizi e delle forniture di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno successivo, indicando anche la data presunta in cui si dovrà dar corso alla consegna. La medesima comunicazione dovrà essere fatta entro 15 giorni dalla data di approvazione di eventuali modifiche agli strumenti di programmazione.

4. Su richiesta, il Comune/l'Ente aderente comunica alla SUA Cuneo ed alla Prefettura – UTG di Cuneo ogni informazione utile relativa all'esecuzione del contratto.

Art. 5 – Responsabile unico del procedimento

1. Il Comune/l'Ente aderente nomina il Responsabile unico del procedimento, ai sensi del Codice dei Contratti per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio.
2. Il RUP è il referente per la SUA Cuneo della procedura di gara.

Art. 6 – Ulteriori eventuali competenze della stazione unica appaltante

1. Mediante stipula di apposito atto aggiuntivo, oneroso, il Comune/l'Ente Aderente può richiedere, ove lo ritenga opportuno, la collaborazione dei competenti Uffici Provinciali anche per la gestione delle procedure di esproprio preordinate all'esecuzione di lavori ed opere pubbliche.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Art. 7 – Regole di organizzazione e funzionamento

1. La SUA Cuneo è operativa presso la Provincia di Cuneo, che provvede a mettere a disposizione le risorse umane e tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

Art. 8 – Seggio di gara / Commissione giudicatrice

1. La Presidenza del seggio di gara viene assunta dal dirigente della medesima SUA Cuneo; in sua assenza la stessa viene assunta da sostituto all'uopo delegato.
2. Laddove il seggio di gara non fosse monocratico il seggio potrà essere composto da dipendenti della SUA Cuneo ovvero da dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici all'uopo autorizzati dall'Ente di appartenenza.
3. Per la commissione giudicatrice, in caso di OEPV si farà ricorso:
 - a dipendenti della Provincia di Cuneo e/o Ente aderente, qualora presente la professionalità;
 - ad un professionista scelto tra una terna comunicata dai rispettivi Ordini;
 - nel caso di indisponibilità di alcun soggetto comunicato dagli Ordini, ad un professore universitario scelto tra una terna comunicata dalle rispettive Università.
4. Le spese per la nomina e il funzionamento della commissione giudicatrice spettano all'Ente che ha richiesto la procedura di gara, ivi compresi gli onorari e i rimborsi spese eventualmente riconosciuti ai commissari.

CAPO III

RAPPORTI FRA I SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 9 – Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente convenzione, per i comuni della Provincia di Cuneo, decorre dalla data della sua stipula fino alla data del 31.12.2026, fatto salvo eventuale ulteriore termine determinato dalla SUA Cuneo nelle more di modifica della convenzione.
2. La presente convenzione, per i soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente, decorre dalla data della sua stipula fino al 31 dicembre dell'anno di sottoscrizione.

Art. 10 – Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico dei Comuni/degli Enti Aderenti.
2. Il costo a carico di ciascun Comune/Ente aderente è così determinato:
 - a) una quota fissa annuale:
 - a.1) per i Comuni è rapportato alla dimensione demografica di cui al prospetto allegato alla presente convenzione sub A).
 - a.2) per le altre tipologie di Enti aderenti si determina una quota fissa, come risultante dal prospetto allegato alla presente convenzione sub A).
 - b) una quota variabile:
 - b.1) Ciascun Comune/Ente aderente, inoltre, riconosce alla SUA Cuneo una quota variabile da prevedere obbligatoriamente nei quadri economici di ogni singolo ‘progetto’ (sia esso lavoro o fornitura o servizio), determinata nella misura di cui all’allegato sub A), oltre all’incentivo previsto dall’art. 113, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, come statuito dal comma 5 del medesimo articolo alla voce “Quota incentivo SUA Cuneo ex art. 113, comma 5 d. Lgs. 50/2016”.
 - b.2) Per le tipologie di contratti che, a seguito di intervenuta giurisprudenza o modifiche normative, non potessero riferirsi all’art. 113 sopracitato, la quota variabile è determinata con applicazione delle medesime percentuali, graduate in relazione al valore dell’appalto, come risultanti dall’allegato sub A) della convenzione.
3. Gli importi indicati nei precedenti commi 2 a) e 2 b) dovranno essere corrisposti dai Comuni/dagli Enti Aderenti alla Provincia secondo le modalità comunicate.
4. In fase di prima applicazione della convenzione, i Comuni/gli Enti aderenti saranno tenuti a corrispondere l’importo della quota annuale, contestualmente alla stipula della stessa. Successivamente la quota dovrà essere versata entro il 31 marzo di ciascun anno.
5. Per quanto riguarda la quota variabile, la stessa dovrà essere corrisposta in occasione dell’attivazione di ciascuna procedura di gara, pena la mancata attivazione della stessa.
6. Oltre alle somme di cui al precedente comma 3, restano a carico del Comune/dell’Ente Aderente anche le spese relative ai contributi di gara in favore dell’ANAC, quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché tutte le ulteriori spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei provvedimenti emanati dallo stesso Comune/ Ente Aderente.

Art. 11 – Strumenti di comunicazione tra i contraenti

1. Su richiesta del Comune/Ente aderente si può tenere annualmente una riunione con la SUA Cuneo per un’analisi delle attività svolte.

Art. 12 – Contenzioso

1. Eventuali controversie instaurate da soggetti terzi, sotto qualsiasi forma quali i ricorsi amministrativi o giudiziari, relative al progetto saranno trattate direttamente dall’Ente aderente.

2. Le controversie relative alla sola procedura di gara saranno gestite dalla SUA con assunzione di ogni spesa ed onere, ivi compresi quelli di soccombenza e gli eventuali compensi professionali, a carico dell'Ente aderente.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 – Riservatezza

1. La SUA Cuneo gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal GDPR 679/2016.
2. Il medesimo soggetto è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture ricondotte alla competenza della sua struttura organizzativa, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.
3. I singoli Comuni/Enti Aderenti sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture ricondotte alla competenza della SUA Cuneo, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

Art. 14 – Prevenzione della corruzione

1. Le attività della SUA Cuneo sono svolte nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dalla Provincia di Cuneo.
2. La SUA Cuneo può definire, d'intesa con i Comuni/gli Enti Aderenti, specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni/Enti Aderenti nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, forniture e servizi (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dalla SUA Cuneo, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Ente.

Art. 15 – Clausole di adesione

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di Enti diversi dagli odierni sottoscrittori o loro Società Partecipate, alle Unioni di Comuni e Unioni Montane, ai Consorzi tra Enti che operano sul territorio provinciale, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti e comunicata in tal senso alla Provincia di Cuneo.

Art. 16 – Risoluzione delle controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra la SUA Cuneo e i Comuni/gli Enti aderenti in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.
2. Resta in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 17 – Recesso

1. Ciascun Comune/Ente Aderente può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.
2. In caso di recesso la quota annua non verrà restituita neppure pro – quota.

Art. 18 – Scioglimento della convenzione

1. I Comuni/gli Enti Aderenti sciolgono la presente convenzione:
 - a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, forniture e servizi.
 - b) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente il mantenimento della SUA Cuneo nei termini regolati dalla presente convenzione;
 - c) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, forniture o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;
 - d) nel caso previsto dal precedente art. 17.

Art. 19 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, ovvero per qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare, circolare sopravvenuta, la presente convenzione si intende adeguata di diritto alle stesse.

Art. 20 – Esenzione per bollo e registrazione

1. Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – tabella art. 1.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per il Comune di : _____
Il Sindaco pro-tempore

Per la Provincia di Cuneo
Il Presidente pro-tempore

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.